

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1450 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2016

che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri applicabili alla metodologia con cui è determinato il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 45, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Perché un'efficace risoluzione risulti fattibile e credibile, l'ente deve disporre di congrue risorse finanziarie interne che gli permettano di assorbire le perdite e di ricapitalizzarsi senza intaccare determinate passività, in particolare quelle escluse dal bail-in. A norma della direttiva 2014/59/UE gli enti dovrebbero soddisfare un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (il «MREL») per non fare eccessivo affidamento su forme di finanziamento escluse dal bail-in: l'inadempienza del MREL, infatti, si ripercuoterebbe negativamente sulla loro capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione e, in ultima analisi, sull'efficacia complessiva della risoluzione.
- (2) Nel determinare il MREL conformemente all'articolo 45, paragrafo 6, lettere a) e b), della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione dovrebbe tenere presente la necessità, in caso di applicazione dello strumento del bail-in, di assicurare che l'ente sia in grado di assorbire un ammontare congruo di perdite e di ricapitalizzarsi per un importo sufficiente a ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1 ad un livello atto a salvaguardare i requisiti patrimoniali per l'autorizzazione e, al tempo stesso, a conservare una sufficiente fiducia del mercato. Questo rapporto stretto con le decisioni di vigilanza implica che l'autorità di risoluzione effettui le opportune valutazioni in stretta consultazione con l'autorità competente coerentemente con il quadro regolamentare previsto all'articolo 45, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE e che tenga quindi conto, in ossequio all'obbligo di consultare l'autorità competente impostole dalla medesima disposizione, delle valutazioni del modello di business, del modello di finanziamento e del profilo di rischio dell'ente da questa effettuate per stabilire i requisiti prudenziali.
- (3) In particolare, la capacità necessaria per assorbire le perdite dovrebbe essere valutata in stretto collegamento con i requisiti patrimoniali correnti dell'ente, mentre la capacità necessaria per ricostituire il capitale dovrebbe essere valutata in stretto collegamento con i probabili requisiti patrimoniali derivanti dall'applicazione della strategia di risoluzione, salvo in presenza di chiari motivi per valutare le perdite in situazione di risoluzione diversamente da come sarebbero valutate in situazione di continuità aziendale. Una valutazione analoga è necessaria per accertare che il MREL sia sufficiente a garantire la possibilità di risoluzione dell'ente in caso di applicazione di strumenti di risoluzione diversi dal bail-in.

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 190.

- (4) L'articolo 45, paragrafo 6, lettera c), della direttiva 2014/59/UE impone all'autorità di risoluzione di tenere conto dell'eventualità che dal bail-in siano escluse talune classi di passività indicate nel piano di risoluzione e nella valutazione della possibilità di risoluzione. Tali passività non dovrebbero essere considerate ai fini del soddisfacimento del MREL. L'autorità di risoluzione dovrebbe inoltre provvedere a che, se un ammontare consistente di passività di una data classe d'insolvenza è escluso dal bail-in in via obbligatoria o facoltativa, l'esclusione non ponga a carico di passività della stessa classe o di rango più elevato perdite superiori a quelle che subirebbero in caso di insolvenza, in quanto ciò verrebbe a costituire un impedimento alla possibilità di risoluzione.
- (5) L'autorità di risoluzione può imporre di soddisfare parte del MREL di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE con strumenti di bail-in contrattuale subordinati o con la fissazione di un requisito minimo più elevato oppure con misure alternative atte a superare gli impedimenti alla risoluzione. Non occorre rettificare il MREL se il rischio di intaccare la garanzia offerta dal principio secondo cui «nessun creditore può essere svantaggiato» è sufficientemente basso.
- (6) Taluni enti soggetti alla direttiva 2014/59/UE, in particolare le infrastrutture dei mercati finanziari autorizzate anche come enti creditizi, hanno modelli di business estremamente specializzati e devono rispettare una regolamentazione più specifica, di cui è opportuno tener conto al momento di fissare il MREL.
- (7) A fini di coerenza con la vigilanza prudenziale, l'autorità di risoluzione dovrebbe valutare le dimensioni, il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio dell'ente tenendo conto dell'esito del processo di revisione e valutazione prudenziale condotto dall'autorità competente a norma dell'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, salvo in presenza di chiari motivi per valutare le perdite in situazione di risoluzione diversamente da come sarebbero valutate in situazione di continuità aziendale. Fatto salvo l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, nel processo di revisione e valutazione prudenziale l'autorità competente dovrebbe tener conto degli orientamenti sulle procedure e metodologie comuni per il processo di revisione e di valutazione prudenziale (EBA/GL/2014/13) pubblicati dall'Autorità bancaria europea a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, di detta direttiva, compiendo ogni sforzo per conformarsi in linea con l'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.
- (8) È possibile che il piano di risoluzione preveda modalità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione in una struttura di gruppo, anche attraverso strumenti di capitale o passività ammissibili emessi dall'ente per altri enti o entità appartenenti allo stesso gruppo. Laddove tali modalità fossero integrate nella strategia di risoluzione prescelta dall'ente o dal gruppo, l'autorità di risoluzione dovrebbe fissare il MREL coerentemente con esse.
- (9) Affinché la possibilità di risoluzione non dipenda dall'erogazione di sostegno finanziario pubblico e il sistema unionale dei meccanismi di finanziamento della risoluzione raggiunga lo scopo di contribuire alla stabilità finanziaria, nel fissare il MREL l'autorità di risoluzione dovrebbe tener conto delle condizioni previste all'articolo 101, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE per l'uso dei meccanismi di finanziamento della risoluzione secondo modalità che determinino indirettamente il trasferimento a tale meccanismo di parte delle perdite dell'ente o entità.
- (10) Conformemente all'articolo 45, paragrafo 6, lettera f), della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione dovrebbe tener conto dei possibili effetti negativi del dissesto dell'ente sulla stabilità finanziaria. L'autorità di risoluzione dovrebbe prestare particolare attenzione a che la risoluzione efficace di un ente di rilevanza sistemica non sia impedita dall'esaurimento della sua effettiva capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione di cui all'articolo 44 della direttiva 2014/59/UE. Questo non dovrebbe tuttavia sminuire o soppiantare la necessità di garantire una sufficiente capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione mediante la svalutazione e la conversione delle passività ammissibili né comportare un uso del meccanismo di finanziamento della risoluzione a fini diversi da quelli conformi ai principi che lo disciplinano, previsti all'articolo 44 della direttiva 2014/59/UE, e comunque limitatamente alla misura strettamente necessaria.

⁽¹⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GUL 176 del 27.6.2013, pag. 338).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 12).

- (11) A norma dell'articolo 45, paragrafo 6, lettera e), della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione dovrebbe valutare l'entità potenziale del contributo del sistema di garanzia dei depositi al costo della risoluzione stimando l'importo che il sistema potrebbe fattibilmente e credibilmente fornire in luogo dei depositi protetti, se questi fossero stati inclusi nell'ambito d'applicazione del bail-in. Ai fini di questa valutazione l'autorità di risoluzione dovrebbe accertarsi di aver adottato e che l'ente abbia adottato tutte le misure necessarie e ragionevoli conformi al modello di finanziamento per ridurre al minimo la necessità di un contributo del sistema di garanzia dei depositi. Se la valutazione porta a concludere che il contributo è probabile, l'autorità di risoluzione può scegliere di fissare un MREL inferiore. I presunti contributi di questo tipo dovrebbero rispettare i limiti fissati dalla direttiva 2014/59/UE; è pertanto probabile che assumano maggiore rilevanza per gli enti finanziati principalmente da depositi protetti.
- (12) Per lasciare agli enti o entità cui sono stati applicati strumenti di risoluzione tempo sufficiente per soddisfare il MREL, è opportuno prevedere un periodo transitorio.
- (13) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.
- (14) L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Determinazione dell'importo necessario per assicurare l'assorbimento delle perdite

1. L'autorità di risoluzione determina l'importo delle perdite che l'ente o il gruppo dovrebbe essere in grado di assorbire.
2. Per determinare l'importo per l'assorbimento delle perdite a norma del presente articolo e l'eventuale contributo del sistema di garanzia dei depositi ai costi della risoluzione a norma dell'articolo 6, l'autorità di risoluzione chiede all'autorità competente, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE, un riepilogo dei requisiti patrimoniali applicabili al momento all'ente o gruppo, in particolare:
 - a) i requisiti di fondi propri ai sensi degli articoli 92 e 458 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, che comprendono:
 - i) un coefficiente di capitale primario di classe 1 pari al 4,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio;
 - ii) un coefficiente di capitale di classe 1 pari al 6 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio;
 - iii) un coefficiente di capitale totale pari all'8 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio;
 - b) l'eventuale obbligo di detenere fondi propri aggiuntivi rispetto a detti requisiti, in particolare a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE;
 - c) i requisiti combinati di riserva di capitale definiti all'articolo 128, primo comma, punto 6, della direttiva 2013/36/UE;
 - d) il requisito minimo di Basilea I ai sensi dell'articolo 500 del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - e) l'obbligo di coefficiente di leva finanziaria applicabile.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

3. Ai fini del presente regolamento, i requisiti patrimoniali sono interpretati alla luce dell'applicazione data dall'autorità competente alle disposizioni transitorie previste nella parte dieci, titolo I, capi 1, 2 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e nelle disposizioni della normativa nazionale che danno applicazione alle facoltà che detto regolamento accorda all'autorità competente.
4. L'importo per l'assorbimento delle perdite determinato dall'autorità di risoluzione è pari alla somma dei requisiti indicati al paragrafo 2, lettere a), b) e c), ovvero all'importo superiore necessario per soddisfare i requisiti indicati al paragrafo 2, lettera d) o e).
5. Per stabilire l'importo per l'assorbimento delle perdite l'autorità di risoluzione può applicare l'uno o l'altro dei metodi seguenti:
- a) l'importo per l'assorbimento delle perdite è uguale al normale importo determinato conformemente al paragrafo 4;
- b) l'importo per l'assorbimento delle perdite può essere:
- i) superiore al normale importo per l'assorbimento delle perdite determinato conformemente al paragrafo 4 laddove:
- alla luce delle informazioni ricevute dall'autorità competente circa il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio dell'ente a norma dell'articolo 4, la necessità di assorbire le perdite in situazione di risoluzione non trovi pieno riscontro nel normale importo per l'assorbimento delle perdite; oppure
 - sia necessario ridurre o eliminare un impedimento alla possibilità di risoluzione oppure assorbire le perdite su strumenti detenuti rientranti nel MREL emessi da altre entità del gruppo;
- ii) inferiore all'importo del normale assorbimento delle perdite determinato conformemente al paragrafo 4 se, alla luce delle informazioni ricevute dall'autorità competente circa il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio dell'ente a norma dell'articolo 4:
- i requisiti aggiuntivi di fondi propri di cui al paragrafo 2, lettera b), determinati in esito a prove di stress o per la copertura di rischi macroprudenziali, non sono ritenuti pertinenti ai fini dell'esigenza di assicurare la capacità di assorbimento delle perdite in situazione di risoluzione; oppure
 - l'autorità di risoluzione valuta non pertinente, ai fini dell'esigenza di assicurare la capacità di assorbimento delle perdite in situazione di risoluzione, parte del requisito combinato di riserva di capitale di cui al paragrafo 2, lettera c).
6. Quando è applicata l'opzione di cui al paragrafo 5, lettera b), l'autorità di risoluzione trasmette all'autorità competente, in ossequio all'obbligo di consultarla impostole dall'articolo 45, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE, la motivazione circostanziata dell'importo per l'assorbimento delle perdite fissato.

Articolo 2

Determinazione dell'importo necessario all'ente per continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e a svolgere le attività e per conservare la fiducia del mercato

1. L'autorità di risoluzione determina l'importo della ricapitalizzazione necessario per attuare la strategia di risoluzione prescelta secondo le indicazioni scaturite dalla pianificazione della risoluzione.
2. Se dalla valutazione della possibilità di risoluzione emerge che la liquidazione dell'ente con procedura ordinaria di insolvenza è fattibile e credibile, l'importo della ricapitalizzazione è pari a zero, a meno che l'autorità di risoluzione decida che è necessario un importo positivo considerando che la liquidazione non permetterebbe di conseguire gli obiettivi della risoluzione nella stessa misura consentita da una strategia di risoluzione alternativa.
3. L'autorità di risoluzione stima il fabbisogno di capitale regolamentare dell'ente in esito all'attuazione della strategia di risoluzione prescelta basandosi sulle più recenti segnalazioni del valore del pertinente importo complessivo dell'esposizione al rischio o, secondo i casi, del denominatore del coefficiente di leva finanziaria, salvo se valgono entrambi i fattori seguenti:
- a) il piano di risoluzione indica, spiega e quantifica la variazione del fabbisogno di capitale regolamentare che consegue immediatamente all'azione di risoluzione;

b) la valutazione della possibilità di risoluzione considera che la variazione di cui alla lettera a) sia fattibile e credibile senza compromettere la prestazione delle funzioni essenziali da parte dell'ente e senza ricorrere al sostegno finanziario straordinario se non sotto forma di contributo dei meccanismi di finanziamento della risoluzione nel rispetto dell'articolo 101, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE e dei principi che ne disciplinano l'uso previsti all'articolo 44, paragrafi 5 e 8, della medesima direttiva.

4. Qualora la variazione di cui al paragrafo 3 dipenda dall'operato di un acquirente di attività o di linee di business dell'ente soggetto a risoluzione ovvero dall'operato di terzi, l'autorità di risoluzione trasmette all'autorità competente una spiegazione circostanziata circa la fattibilità e credibilità della variazione.

5. L'importo della ricapitalizzazione è almeno pari all'importo necessario per soddisfare i requisiti patrimoniali applicabili che permettono di rispettare le condizioni di autorizzazione dopo l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta.

6. I requisiti patrimoniali di cui al paragrafo 5 sono:

a) i requisiti di fondi propri ai sensi degli articoli 92 e 458 del regolamento (UE) n. 575/2013, che comprendono:

- i) un coefficiente di capitale primario di classe 1 pari al 4,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio;
- ii) un coefficiente di capitale di classe 1 pari al 6 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio;
- iii) un coefficiente di capitale totale pari all'8 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio;

b) l'eventuale obbligo di detenere fondi propri superiori al requisito previsto alla lettera a), in particolare a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE;

c) il requisito minimo di Basilea I ai sensi dell'articolo 500 del regolamento (UE) n. 575/2013;

d) l'obbligo di coefficiente di leva finanziaria applicabile.

7. L'importo della ricapitalizzazione comprende anche l'eventuale importo aggiuntivo che l'autorità di risoluzione reputa necessario per conservare una sufficiente fiducia del mercato dopo la risoluzione.

8. Il normale importo aggiuntivo è pari al requisito combinato di riserva di capitale precisato al capo 4, sezione I, della direttiva 2013/36/UE che l'ente dovrebbe soddisfare una volta applicati gli strumenti di risoluzione.

L'importo aggiuntivo imposto dall'autorità di risoluzione può essere inferiore all'importo normale se l'autorità determina che esso sarebbe sufficiente a mantenere la fiducia del mercato e ad assicurare sia la continuità della funzioni economiche essenziali dell'ente sia l'accesso al finanziamento senza ricorso al sostegno finanziario straordinario se non sotto forma di contributo dei meccanismi di finanziamento della risoluzione nel rispetto dell'articolo 101, paragrafo 2, e dell'articolo 44, paragrafi 5 e 8, della direttiva 2014/59/UE.

La valutazione dell'importo necessario per conservare la fiducia del mercato considera se la posizione patrimoniale dell'ente risultante dalla risoluzione sarebbe adeguata rispetto alla situazione patrimoniale corrente degli enti analoghi.

9. In consultazione con l'autorità competente e considerate le informazioni ricevute dall'autorità competente circa il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio dell'ente ai sensi dell'articolo 4, l'autorità di risoluzione può giungere alla conclusione che, dopo l'attuazione della strategia di risoluzione, sia fattibile e credibile, nonostante il paragrafo 3, non applicare, in tutto o in parte, il requisito aggiuntivo di fondi propri o i requisiti di riserva di capitale cui l'entità è sottoposta al momento. In tal caso, la parte non applicata del requisito può non essere computata nella determinazione dell'importo della ricapitalizzazione.

10. La valutazione prevista al paragrafo 7 tiene conto delle risorse patrimoniali di altre entità del gruppo che, in esito alla risoluzione, sarebbero disponibili in modo fattibile e credibile per sostenere la fiducia del mercato nell'ente, relativamente alle entità che:

a) sono filiazioni di un gruppo soggetto a un MREL su base consolidata;

- b) in esito all'attuazione della strategia di risoluzione prescelta continuerebbero a soddisfare la condizione prevista alla lettera a);
- c) in esito all'attuazione della strategia di risoluzione prescelta non sarebbero tenute a mantenere su base individuale la fiducia del mercato e l'accesso ai finanziamenti.

11. Laddove in esito all'attuazione della strategia di risoluzione prescelta le attività, le passività o le linee di business dell'ente debbano essere suddivise fra più entità, i rimandi agli importi delle esposizioni al rischio e ai requisiti patrimoniali contenuti nei paragrafi da 1 a 10 sono intesi come rimandi agli importi complessivi di tutte le entità.

Articolo 3

Esclusione dal bail-in o cessione parziale che costituiscono un impedimento alla possibilità di risoluzione

1. L'autorità di risoluzione individua le passività che sono escluse dal bail-in a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE o che sono ragionevolmente suscettibili di esclusione totale o parziale dal bail-in a norma dell'articolo 44, paragrafo 3, della stessa direttiva, ovvero di cessione integrale a un ricevente mediante il ricorso ad altri strumenti di risoluzione in base al piano di risoluzione.

2. Fatto salvo l'articolo 6, se una passività atta a rientrare nel MREL è individuata come passività potenzialmente esclusa, in parte o in toto, a norma del paragrafo 1, l'autorità di risoluzione provvede a che il MREL sia sufficiente ai fini dell'importo per l'assorbimento delle perdite determinato conformemente all'articolo 1 e a conseguire l'importo della ricapitalizzazione determinato a norma dell'articolo 2 senza svalutazione o conversione di tali passività.

3. L'autorità di risoluzione determina se le passività individuate a norma del paragrafo 1 siano, nella gerarchia dei creditori relativa alla procedura di insolvenza, di pari rango o di rango subordinato rispetto alle classi di passività cui appartengono le passività atte a rientrare nel MREL e, per ciascuna di tali classi, se l'importo delle passività individuate rappresenti oltre il 10 % della classe.

Se determina che le condizioni previste al primo comma sono soddisfatte, l'autorità di risoluzione valuta anche se la necessità di assorbire le perdite e di concorrere alla ricapitalizzazione, alla quale, se non fossero escluse dal bail-in, dovrebbero rispondere le passività di cui al primo comma, possa essere soddisfatta dalle passività atte a rientrare nel MREL e non escluse dall'assorbimento delle perdite o dalla ricapitalizzazione senza intaccare le garanzie previste per i creditori all'articolo 73 della direttiva 2014/59/UE.

4. L'autorità di risoluzione tiene traccia di tutte le ipotesi, le valutazioni o altre informazioni usate per determinare che il MREL soddisfa le condizioni previste al paragrafo 3.

Articolo 4

Modello di business, modello di finanziamento e profilo di rischio

1. Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 6, lettera d), della direttiva 2014/59/UE, nell'ambito della consultazione prevista all'articolo 45, paragrafo 6, della medesima direttiva, l'autorità di risoluzione prende in considerazione le informazioni ricevute dall'autorità competente, compreso l'esito, presentato in forma sintetica ed esplicativa, del processo di revisione e valutazione prudenziale condotto a norma dell'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE, in particolare:

- a) una sintesi della valutazione di ciascun modello di business, modello di finanziamento e profilo di rischio complessivo dell'ente;
- b) una sintesi della valutazione che ha esaminato se il capitale e la liquidità detenuti dall'ente coprono adeguatamente i rischi posti dal modello di business, dal modello di finanziamento e dal profilo di rischio complessivo dell'ente;

- c) informazioni sul modo in cui i rischi e le vulnerabilità derivanti dal modello di business, dal modello di finanziamento e dal profilo di rischio complessivo dell'ente emersi dal processo di revisione e valutazione prudenziale trovano riscontro, diretto o indiretto, nei requisiti aggiuntivi di fondi propri imposti all'ente a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE in base all'esito del processo di revisione e valutazione prudenziale;
- d) informazioni sugli altri requisiti prudenziali imposti all'ente a fronte dei rischi e delle vulnerabilità derivanti dal modello di business, dal modello di finanziamento e dal profilo di rischio complessivo dell'ente emersi dal processo di revisione e valutazione prudenziale.

2. L'autorità di risoluzione tiene conto delle informazioni previste al paragrafo 1 quando rettifica il normale importo per l'assorbimento delle perdite e della ricapitalizzazione, di cui all'articolo 1, paragrafo 5, e all'articolo 2, paragrafo 9, in modo che il MREL rettificato rispecchi adeguatamente i rischi che pesano sulla possibilità di risoluzione a causa del modello di business, del modello di finanziamento e del profilo di rischio complessivo dell'ente.

L'autorità di risoluzione trasmette all'autorità competente, in ossequio all'obbligo di consultarla impostole dall'articolo 45, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE, una spiegazione circostanziata del modo in cui la rettifica ha tenuto conto di dette informazioni.

3. Per l'entità o il gruppo tenuti a soddisfare requisiti patrimoniali e prudenziali a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ o del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, la valutazione dei normali requisiti di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione a norma degli articoli 1 e 2 tiene conto soltanto dei requisiti patrimoniali imposti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE.

L'autorità di risoluzione può rettificare l'importo per l'assorbimento delle perdite in considerazione dei contributi fattibili e credibili all'assorbimento delle perdite o alla ricapitalizzazione provenienti da specifiche fonti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 o del regolamento (UE) n. 909/2014.

4. Per le entità che sono filiazioni di un gruppo soggetto a un MREL su base consolidata, l'autorità di risoluzione può escludere dalla valutazione dell'importo per l'assorbimento delle perdite e dall'importo della ricapitalizzazione la riserva di capitale stabilita solo su base consolidata.

5. Se la responsabilità della fissazione del coefficiente della riserva anticiclica è affidata a un'autorità diversa dall'autorità competente, l'autorità di risoluzione può chiedere ulteriori informazioni all'autorità nominata responsabile.

Articolo 5

Dimensioni e rischio sistemico

1. L'autorità di risoluzione tiene conto delle disposizioni dell'articolo 44 della direttiva 2014/59/UE per gli enti e i gruppi individuati dall'autorità competente come enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) o come altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) e per qualsiasi altro ente che, a giudizio dell'autorità competente o dell'autorità di risoluzione, presenta ragionevoli probabilità di comportare un rischio sistemico in caso di dissesto e che non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2.

2. Nei casi in cui l'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE subordina la fissazione del MREL a una decisione congiunta del collegio di risoluzione, le informazioni fornite ai membri del collegio documentano e illustrano le rettifiche al ribasso operate per stimare i requisiti patrimoniali in esito alla risoluzione a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, per gli enti individuati dall'autorità competente come G-SII o O-SII, compresi gli enti al loro interno, e per qualsiasi altro ente che, a giudizio dell'autorità competente o dell'autorità di risoluzione, presenta ragionevoli probabilità di comportare un rischio sistemico in caso di dissesto.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

*Articolo 6***Contributo del sistema di garanzia dei depositi al finanziamento della risoluzione**

1. L'autorità di risoluzione può abbassare il MREL in considerazione dell'ammontare con cui il sistema di garanzia dei depositi è chiamato a concorrere al finanziamento della strategia di risoluzione prescelta a norma dell'articolo 109 della direttiva 2014/59/UE.
2. L'entità della riduzione del requisito si basa su una valutazione credibile del potenziale contributo del sistema di garanzia dei depositi e risponde almeno ai criteri seguenti:
 - a) è inferiore a una stima prudente delle perdite potenziali che il sistema di garanzia dei depositi avrebbe subito se l'ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza, tenuto conto del grado di priorità attribuito al sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 108 della direttiva 2014/59/UE;
 - b) è inferiore al limite del contributo del sistema di garanzia dei depositi previsto all'articolo 109, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/59/UE;
 - c) tiene conto del rischio complessivo che il sistema di garanzia dei depositi esaurisca i mezzi finanziari disponibili dovendo contribuire a più dissesti bancari o risoluzioni;
 - d) è conforme alle altre disposizioni di diritto nazionale applicabili e ai compiti e responsabilità dell'autorità responsabile del sistema di garanzia dei depositi.
3. Previa consultazione dell'autorità responsabile del sistema di garanzia dei depositi, l'autorità di risoluzione documenta l'approccio seguito per la valutazione del rischio complessivo che il sistema di garanzia dei depositi esaurisca i mezzi finanziari disponibili e, a condizione che tale rischio non sia eccessivo, applica la riduzione del requisito conformemente al paragrafo 1.

*Articolo 7***Valutazione combinata del MREL**

1. L'autorità di risoluzione provvede a che il MREL sia sufficiente a consentire la svalutazione o conversione di un importo di fondi propri e passività ammissibili pari almeno alla somma dell'importo per l'assorbimento delle perdite e dell'importo della ricapitalizzazione determinati dall'autorità di risoluzione a norma degli articoli 1 e 2, fatti salvi gli articoli da 3 a 6.
2. L'autorità di risoluzione esprime il MREL così calcolato in percentuale delle passività totali e dei fondi propri dell'ente, includendo nelle prime le passività risultanti da derivati purché siano pienamente riconosciuti i diritti di netting della controparte.
3. L'autorità di risoluzione stabilisce un calendario o una procedura di aggiornamento del MREL prendendo in considerazione:
 - a) la necessità di aggiornarlo in parallelo con la valutazione della possibilità di risoluzione;
 - b) la probabilità che la volatilità delle passività totali e dei fondi propri dell'entità o del gruppo indotta dal modello di business possa renderlo inadeguato prima del tempo.

*Articolo 8***Disposizioni transitorie e per la fase successiva alla risoluzione**

1. In deroga all'articolo 7, l'autorità di risoluzione può fissare un adeguato periodo transitorio per il raggiungimento del MREL definitivo o nei confronti di un ente o entità cui sono stati applicati strumenti di risoluzione.

2. Ai fini del paragrafo 1 l'autorità di risoluzione fissa un adeguato periodo transitorio che sia il più breve possibile. L'autorità di risoluzione comunica all'ente il MREL programmato per ciascun lasso di tempo di 12 mesi del periodo transitorio. Al termine del periodo transitorio il MREL definitivo è pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 7.
3. Nulla osta a che in un secondo tempo l'autorità di risoluzione riveda la durata del periodo transitorio o i MREL programmati.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
